

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
Viale Dioguardi, 5 - 70124 - Via Brigata Regina, 6 – 70123 Bari
prot.procura.bari@giustiziacert.it
cnr.procura.bari@giustiziacert.it

E, p.c.

ARPA Puglia
Corso Trieste, 27
70126 BARI

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto autorizzativo D.M. 458 del 19 ottobre 2022 - Impianto chimico della Società ITAL BI OIL S.r.l. sito in Via Baione, 222 – 224 – Contrada Baione - 70043 Z.I. Monopoli (BA).

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i in data 20 novembre 2023 (verifica documentale) e dal 22 al 23 novembre 2023 (visita in loco) - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nella giornata del 20 novembre 2023 (verifica documentale) e dal 22 al 23 novembre 2023 (visita in loco), secondo quanto disposto nella programmazione 2023 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria presso l'installazione ITAL BI OIL S.r.l. – Impianto di produzione di biodiesel da olii vegetali di Monopoli (BA).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" e "Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo", in contestuale con ITAL BI OIL S.r.l. e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, nonché alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore.

Nel corso dei sopralluoghi svolti nei giorni 22 e 23 novembre 2023 è emerso quanto segue:

1. Il Gruppo Ispettivo (GI) ha visionato le aree di deposito temporaneo di rifiuti, in particolare presso l'Area A1 che si presentava non cordolata, dotata di tettoia metallica e pavimentazione industriale. Oltre a non

riscontrare la presenza della cordolatura, come previsto a pag. 92 del PIC, il GI ha riscontrato la presenza di 1 fusto contenente il rifiuto avente codice EER 16.05.06* *“sostanze chimiche di laboratorio”* (liquido) posizionato presso la sezione destinata ai rifiuti pericolosi. Il fusto, insieme ad altri due contenenti *“bottiglie di laboratorio”* (EER 15.01.10*), era posizionato su griglia al di sopra di una vasca di contenimento il cui volume era al momento del sopralluogo parzialmente occupato per circa un terzo del volume da liquido di colore scuro, il quale, secondo dichiarazione del Gestore proveniva dagli eventi meteorici antecedenti al sopralluogo.

2. Il GI ha preso visione dell'area di deposito temporaneo A3 riscontrando che non era presente la cartellonistica identificativa prevista e rilevando la presenza di un cassone chiuso contenente il rifiuto EER 06.03.14 *“Sali – rifiuto in fase di conferma”*, anziché il codice EER 15.01.02 previsto dal PIC (pag. 93).

In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione ed un estratto dell'allegato fotografico sotto forma di verbale fotografico.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) per l'area di deposito temporaneo A3, mancato rispetto di quanto previsto dal PIC a pag. 93, in quanto il GI ha riscontrato la presenza di un rifiuto non autorizzato con codice EER 06.03.14 *“Sali – rifiuto in fase di conferma”*; per la stessa area l'unico codice EER previsto è 15.01.02 *“imballaggi in plastica”*;
- 2) per l'area di deposito temporaneo A1, mancato rispetto di quanto previsto dal PIC a pag. 92, in quanto il GI ha riscontrato l'assenza di cordolatura;
- 3) per l'area di deposito temporaneo A3, mancato rispetto della prescrizione n.38 punto e) (pag. 94 del PIC) primo punto elenco, secondo la quale le aree di deposito temporaneo *“devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, - indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati”*, in quanto il GI ha riscontrato l'assenza di cartellonistica identificativa;
- 4) per l'area di deposito temporaneo A1, così come riportato nella prescrizione n.38 punto e) (pag. 94 del PIC) secondo la quale *“i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio”*, in quanto il GI ha riscontrato il parziale riempimento della vasca di contenimento riservata ai rifiuti pericolosi dell'area A1. Il Gestore è tenuto a mantenere la piena capacità contenitiva delle vasche e dei bacini dedicati al contenimento di eventuali sversamenti di rifiuti liquidi. A tal proposito, si rileva che al termine di ogni evento meteorico, è fondamentale ripristinare l'intero volume di contenimento prevedendo lo svuotamento della vasca e successiva caratterizzazione chimica delle acque contenute, così come riportato al quinto punto elenco della stessa prescrizione n. 38 lettera e). Tale situazione che comporta il parziale riempimento di acqua meteorica del sistema di contenimento, infatti, non assicura anzi riduce la completa capacità contenitiva di progetto della stessa vasca, limitando e/o compromettendo il presidio ambientale di contenimento. Il Gestore in base ai rilievi effettuati, pertanto, non ha adottato tutte le precauzioni ed azioni preventive affinché eventuali perdite o sversamenti accidentali di rifiuti liquidi non possano pervenire al di fuori dell'area o sistema di contenimento non riducendo il rischio di plausibile contaminazione ambientale esterna.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro trenta giorni dalla ricezione della diffida:

- a) trasmetta istruzioni e/o procedure operative e gestionali mirate ad assicurare la verifica della corretta ubicazione dei rifiuti nelle aree di deposito predisposte curando la aderente affissione della cartellonistica prevista dalla prescrizione n.38 punto e);
- b) trasmetta istruzioni e/o procedure operative e gestionali per assicurare l'effettiva efficienza dei presidi ambientali di contenimento dei rifiuti liquidi verificando lo stato di conservazione periodicamente e/o dopo eventi meteorici;
- c) trasmetta istruzioni e/o procedure operative e gestionali per assicurare la caratterizzazione delle acque meteoriche che entrano in contatto con i rifiuti, in conformità alla prescrizione n. 38 punto e);
- d) provveda a rendere conforme l'area di deposito temporaneo A1 realizzando una idonea cordolatura dell'area;
- e) provveda all'invio di rilievi fotografici relativamente alle ottemperanze effettuate.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno, inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs.n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene applicabile per le inosservanze indicate ai sopra citati punti 1, 2, 3 e 4, il regime sanzionatorio di cui al comma 3 lettera b) dell'articolo 29-*quattordices*. Pertanto, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Bari quale ipotesi di reato, segnalando altresì la possibile applicazione da parte di personale dotato di qualifica UPG della disciplina sanzionatoria prevista dalla parte VI-bis del Testo Unico Ambientale (art. 318-*ter* D.Lgs. 152/2006) in quanto d'intesa con ARPA Puglia non emergono situazioni di compromissione delle matrici ambientali interessate.

La redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con ARPA Puglia nonché con il personale facente parte dal Gruppo Ispettivo.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati: 1 - Verbale di verifica documentale (21 pagine)
2 - Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo (12 pagine)
3 - Allegato fotografico (7 pagine)